

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**COORDINAMENTO DISTRETTUALE DELLE CAMERE PENALI
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

PROTOCOLLO - LINEE GUIDA

PER L'APPLICAZIONE DELLE "NUOVE" PENE SOSTITUTIVE EX ART.

20 BIS C.P.

(VALIDO PER IL REGIME TRANSITORIO PREVISTO PER GLI APPELLI

PRESENTATI AVVERSO SENTENZE PRONUNCIATE FINO AL

30/12/2022)

A seguito della entrata in vigore del D.lgs. n. 150/2022 in data 30 dicembre 2022, il Giudice della cognizione può – su istanza di parte - applicare le “nuove” pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20bis c.p..

Le novità apportate sono sintomatiche di un cambio di rotta rispetto al passato che individua una risposta sanzionatoria maggiormente aderente alla finalità rieducativa della pena, efficace e immediatamente esecutiva.

Le pene sostitutive sono disciplinate dall’art 20- bis c.p.: *“Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le **pene sostitutive** della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono le seguenti:*

- 1) la semilibertà sostitutiva;**
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;**
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;**
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.**

*La **semilibertà sostitutiva** e la **detenzione domiciliare sostitutiva** possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto **non superiori a quattro anni**.*

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a tre anni**.

La **pena pecuniaria sostitutiva** può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a un anno**.”

Tale sistema ha inevitabilmente attribuito al Giudice della cognizione una funzione ulteriore rispetto al sistema classico della commisurazione e applicazione della pena.

Difatti oggi il Giudice dovrà, qualora sussistano i presupposti, individuare il modello sanzionatorio sostitutivo alla pena detentiva più adeguato alla rieducazione del condannato e che garantisca al contempo la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

Stante la natura sostanziale della previsione e richiamate le disposizioni transitorie della Legge 24/11/1981 n. 689, nonché l'art. 95 del D. Lgs. N. 150/2022, deve ritenersi che le nuove pene sostitutive siano di immediata applicazione e che trovino applicazione nel giudizio di appello le norme previste per il primo grado.

In particolare, quanto alle modalità applicative, l'art. 545bis c.p.p. introdotto con d.lgs. n. 150/2022 prevede che: *“Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti...”*.

Al fine di una più agevole e rapida applicazione della normativa vigente, si ritiene opportuno definire talune linee guida, qui di seguito esposte, che consentano al Giudicante di applicare - auspicabilmente in una unica udienza - le pene sostitutive richieste dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale.

SCHEMA OPERATIVO:

Adempimenti del difensore.

Ferma restando la possibilità di chiedere l'applicazione delle pene sostitutive anche all'udienza in cui viene pronunciata la sentenza (cfr. Cass. Pen. sez. VI n. 33027/2023, appare opportuno, anche per agevolare una rapida definizione del processo, che il difensore munito di procura speciale,

con congruo anticipo ove possibile, anche con la richiesta di concordato ex art 599 bis c.p., formalizzi la richiesta di applicazione delle pene sostitutive, indicando se del caso quella/quelle prescelte dalla parte, allegando una completa produzione documentale che agevoli l'istruttoria preliminare, senza la necessità di disporre rinvio e coinvolgere il UEPE (salvo nell'ipotesi di semilibertà, per cui l'intervento dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna è indefettibile).

Al fine di "snellire" l'istruttoria preliminare e consentire al Collegio di valutare l'applicabilità delle invocate pene sostitutive, appare utile che il difensore depositi tempestivamente la documentazione a sostegno della istanza.

In tal senso si ritiene utile produrre quanto segue:

- PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA

In caso di richiesta di pena sostitutiva pecuniaria, al fine di consentire alla Corte di commisurare il valore giornaliero della pena e disporre l'eventuale rateizzazione, il difensore dovrà produrre documentazione attestante la situazione reddituale (ad es. dichiarazione dei redditi, contratto di lavoro con buste paga recenti, disoccupazione, reddito di cittadinanza, Modello ISEE etc), nonché eventuali spese a carico (ad, spese ricorrenti, contratto di locazione, rate mutuo, bollette e simili)

In tal caso, non è necessario alcun intervento dell'UEPE.

- LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVO

Il difensore dovrà produrre ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva dei LPU la disponibilità di un ente convenzionato con gli uffici giudiziari.

Ove tale disponibilità sia prodotta, non è necessario alcun programma da parte dell'UEPE.

- DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA

L'interessato dovrà indicare le proprie condizioni personali ed abitative, allegando: documentazione relativa all'abitazione (titolo di proprietà, contratto locazione, dichiarazione di disponibilità di eventuali conviventi e simili per l'intera durata del periodo di detenzione domiciliare sostitutiva), nonché, ove occorra, documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58, comma 4, della legge n. 689/1981 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi

programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, etc.); certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura.

In caso in cui vi siano specifiche esigenze di uscita dal domicilio, indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari:

- per esigenze di lavoro produrre documentazione relativa all'attività di lavoro (contratto di lavoro, eventuali buste paga recenti, P. IVA, visura, etc);
- per esigenze di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge, produrre ove possibile documentazione relativa.

Nel caso in cui le condizioni sopra descritte siano documentate nei termini descritti, la Corte può decidere immediatamente, senza interpellare preventivamente l'UEPE.

E' opportuno che il condannato per agevolare i contatti indichi il proprio numero di cellulare (o fisso).

- SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA

La semilibertà sostitutiva presuppone necessariamente l'attivazione dell'UEPE.

In ogni caso, appare opportuno che il difensore munito di procura speciale indichi e, ove possibile, documenti le attività che l'istante potrebbe svolgere durante il giorno (attività di lavoro/ attività di volontariato/attività di studio o formazione in corso o da avviare), documentazione su nucleo familiare e residenza, eventuali esigenze familiari o personali, indicazioni del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni.

Disciplina transitoria

Nelle ipotesi previste dalla norma transitoria in materia, la domanda potrà auspicabilmente essere formulata con congruo anticipo, allegando la documentazione sopra indicata.

Disciplina a regime

La richiesta di applicazione pena sostitutiva rigettata in primo grado potrà essere proposta mediante apposito motivo di gravame;
nei casi in cui all'esito di giudizio di appello si verifichino le condizioni per l'accesso alle pene sostitutive la Corte provvederà a dare l'avviso di cui all'art. 545 bis c.p.p.

1) DISPOSITIVO

In ipotesi di richiesta di pena sostitutiva formulata preventivamente e corredata da esaustiva documentazione come sopra descritta (ad eccezione del caso di semilibertà sostitutiva, per cui il programma predisposto dall'UEPE deve ritenersi indispensabile), la Corte previo parere del P.G., potrà decidere immediatamente pronunciando un solo dispositivo.

PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA: qualora il Giudice ritenga di avere sufficienti elementi per commisurare il valore giornaliero pronuncia nell'immediato il secondo dispositivo, con eventuale rateizzazione, motivando opportunamente ragioni e criteri della commisurazione.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVI: qualora la difesa abbia opportunamente prodotto disponibilità dell'ente il Giudice pronuncia immediatamente secondo dispositivo.

DETTENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA: se a fronte della documentazione prodotta dal difensore, il Giudice ritiene di poter adeguatamente determinare le condizioni di applicabilità della detenzione domiciliare come pena sostitutiva pronuncia immediatamente secondo dispositivo indicando sin da subito opportune prescrizioni, orari ed eventuali condizioni di cui si necessita specificazione.

N.B.: la disponibilità di un domicilio idoneo può essere ritenuta sulla base della documentazione che viene normalmente considerata sufficiente per applicare gli AA.DD. e, quindi, anche in assenza di un accertamento specifico.

SEMILIBERTÀ SOSTITUTIVA: qualora la scelta ricada sulla pena sostitutiva della semilibertà, invece, la Corte dovrà necessariamente rinviare l'udienza dei 60 giorni previsti, in attesa del necessario programma dell'UIEPE, che provvederà anche a individuare l'istituto di pena prossimo al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, L. n. 689/1981 (N.B.: questo caso è l'unico in cui il programma predisposto dall'UEPE deve ritenersi indispensabile).

2) DOPO LA LETTURA DEL DISPOSITIVO

La Corte, qualora ritenga non sussistono gli elementi per procedere ad una decisione immediata, se ricorrono i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. n. 689/1981) e se ritenga ai sensi dell'art. 58, L. 689/81 di poter applicare una pena sostitutiva, **darà avviso alle parti della possibilità di**

accedere alle pene sostitutive.

La parte legittimata, quindi il difensore munito di procura speciale o l'imputato stesso, potrà prestare il proprio consenso o meno all'applicazione della pena sostitutiva. In assenza dell'imputato o di indisponibilità della procura speciale, la Corte – su richiesta motivata del difensore - potrà disporre un rinvio per consentire all'imputato di presenziare all'udienza o al difensore di acquisire la procura speciale

3) DECISIONE IMMEDIATA O RINVIO PER LA DECISIONE

La Corte all'esito del giudizio potrà decidere nell'immediato di applicare la pena sostitutiva della pena pecuniaria, dei lavori di pubblica utilità o della detenzione domiciliare o della semilibertà (in questa ultima ipotesi, previo rinvio dei 60 giorni previsti per attivazione dell'UEPE). Tuttavia qualora ritenga di non poter decidere nell'immediatezza sospenderà il processo fissando una data di udienza ex art. 545-bis c.p.p. per consentire la produzione di documenti ovvero l'acquisizione di tutte le informazioni strettamente necessarie dalle FFOO, la documentazione indicata nell'art. 545-bis, comma 2, c.p.p. e il programma di trattamento dell'UEPE (programma indispensabile nei soli casi di semilibertà)

Bologna, 23 ottobre 2023

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Il Presidente Dott. Oliviero Drigani

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Il Procuratore Generale Dott. Paolo Fortuna

**UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI DELL'EMILIA-
ROMAGNA**
Il Presidente Avv. Mauro Cellarosi

**COORDINAMENTO DISTRETTUALE DELLE CAMERE PENALI DELL'EMILIA-
ROMAGNA**
***Prof. Avv. Nicola Mazzacuva (Presidente della Camera Penale di Bologna
Franco Bricola)***